

01462-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2177/2020 UP - 30/10/2020 R.G.N. 21481/2020
LUCIA AIELLI		
PIERLUIGI CIANFROCCA		
GIUSEPPE COSCIONI		
MARCO MARIA MONACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avv. (omissis) che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 20/2/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di URBINO in data 15/5/2018, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alle condotte sino al dicembre 2011 del reato di cui al capo a) e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di (omissis) in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 640 *bis* e 81 e 483 cod. pen.

1. Il ricorrente, Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di (omissis), è stato rinviato a giudizio per avere indotto in errore la pubblica amministrazione e avere così indebitamente percepito, dal febbraio 2010 all'ottobre 2013, il contributo speciale di trasferimento. Profitto ingiusto per un ammontare complessivo di 38.700 euro, ottenuto ponendo in essere artifici e raggiri consistiti nell'aver prodotto un contratto di locazione simulato e senza in effetti mai abitare a (omissis), dove aveva dichiarato di essersi trasferito per ragioni di servizio.

All'esito del processo di primo grado l'imputato è stato ritenuto responsabile di entrambi i reati.

Avverso la sentenza ha presentato appello la difesa e la Corte territoriale, all'esito del giudizio, dichiarate prescritte le condotte attuate sino al dicembre 2011, ha confermato nel resto la condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 640 *bis* e 483 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto il tenore dell'accordo intercorso tra i rappresentanti istituzionali e le associazioni sindacali il 6/3/2006, per il quale si deve fare riferimento al luogo di residenza e al luogo dove viene svolta l'attività lavorativa. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente avrebbe conservato la propria residenza in (omissis), e non a Urbino, e il luogo di lavoro è a (omissis). Circostanza questa per la quale il ricorrente avrebbe avuto comunque diritto al contributo richiesto. Sotto altro profilo, poi, l'imputato, considerati i frequenti spostamenti tra (omissis) e (omissis) che era tenuto a fare per ragioni d'ufficio, avrebbe avuto diritto a richiedere ulteriori rimborsi, elemento questo che escluderebbe quanto meno la sussistenza dell'elemento psicologico.

1.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 640 *bis* e 483 cod. pen. invece della fattispecie di cui all'art. 316 *ter* cod. pen. Nel secondo motivo il ricorrente rileva che i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato la legge penale in quanto nel caso di specie l'erogazione pubblica non discende da una "falsa rappresentazione" ma solo dalla presa d'atto dell'esistenza della formale attestazione del richiedente.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena e al calcolo della pena. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che gli altri processi cui ha fatto riferimento la Corte territoriale si sono conclusi con una sentenza di assoluzione.

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca. Nel quarto ultimo motivo, infine, la difesa deduce l'erroneità della motivazione nella parte in cui ha disposto la confisca della somma lorda e senza così considerare che la somma in concreto percepita dall'autore del reato era inferiore a quella indicata nel capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 640 *bis* e 483 cod. pen. In specifico la difesa evidenzia che i giudici di merito non avrebbero tenuto nel dovuto conto il tenore dell'accordo intercorso tra i rappresentanti istituzionali e le associazioni sindacali il 6/3/2006, per il quale si deve fare riferimento al luogo di residenza e al luogo dove viene svolta l'attività lavorativa. Sotto tale profilo, infatti, rileverebbe il fatto che il ricorrente aveva comunque conservato la propria residenza in (omissis), e non a (omissis), e che il luogo di lavoro era a (omissis). Circostanza questa per la quale l'imputato avrebbe avuto comunque diritto al contributo richiesto.

La doglianza, nella quale peraltro viene reiterata l'analoga censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha dato conto della peculiare situazione che si era verificata nel caso di specie nel quale, al di là della circostanza che il (omissis) fosse o meno residente o meno in (omissis), l'indennità di trasferimento è stata riconosciuta a fronte della produzione di un contratto di affitto a (omissis).

Tale specifica situazione, nella quale l'indennità è stata riconosciuta per la prima volta sulla base di una documentazione artificiosamente predisposta per simulare un trasferimento, che poi in realtà sarebbe stato tra (omissis) e (omissis) e mai avvenuto, d'altro canto, configura il reato contestato:

i. non risulta che l'imputato avesse in precedenza richiesto e/o ottenuto il riconoscimento dell'indennità di trasferimento per avere preso il domicilio a (omissis);

ii. la richiesta oggetto dell'attuale processo si fonda sulla produzione di un contratto simulato nel quale, artificiosamente, l'imputato dà conto di avere un domicilio, che non ha, a (omissis).

Corretta è pertanto sul punto la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito e, da ultimo, la Corte territoriale la cui motivazione non è manifestamente illogica.

1.2. Sotto altro profilo la difesa, evidenziato che l'imputato era costretto a frequenti spostamenti per ragioni d'ufficio tra (omissis) e (omissis), rileva che questo avrebbe avuto

diritto a richiedere ulteriori rimborsi, elemento questo che escluderebbe quanto meno la sussistenza dell'elemento psicologico.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata.

Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, infatti, il punto è costituito dal fatto che il (omissis) abbia stipulato un contratto simulato al fine di creare artificialmente la condizione per ottenere il contributo di trasferimento, pari a euro 900,00 al mese, a nulla rilevando che, eventualmente per altre ragioni e sulla base di altra e differente documentazione giustificativa e per diversi presupposti e ammontare, avrebbe potuto o meno ottenere il contributo delle spese di trasferta per i viaggi di lavoro in concreto effettuati.

2. Nel secondo motivo il ricorrente rileva che i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato la legge penale, l'art. 640 *bis* invece dell'art. 316 *ter* cod. pen., in quanto nel caso di specie l'erogazione pubblica non discenderebbe da una "falsa rappresentazione" ma solo dalla presa d'atto dell'esistenza della formale attestazione del richiedente.

La doglianza, anche per le ragioni indicate sub. 1, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale sul punto, infatti, con il riferimento alla natura simulata del contratto e alla circostanza che questo era stato prodotto al fine di indurre in errore la pubblica amministrazione, ha correttamente applicato la pacifica giurisprudenza per la quale *"il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva"* (così, da ultimo, Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036).

3. Nel terzo motivo la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e al calcolo della pena in quanto la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a processi che si sono poi conclusi con una sentenza di assoluzione.

3.1. La prima doglianza è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, che correttamente fa riferimento ai processi pendenti, alle indagini effettuate e all'arresto, e non ai precedenti, la sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che può, senza che la decisione sul punto sia giuridicamente erronea e la motivazione sul punto carente, fondare la propria valutazione anche sulla mera esistenza di procedimenti iscritti a carico dell'imputato, senza che assuma rilievo l'esito degli stessi (Sez. 7, n. 32272 del 28/10/2020, Romales, non massimata; Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo,

Rv. 265613, Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 2010, Stimolo, Rv. 246250; in precedenza anche Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, dep. 1991, Radosavljevic, Rv. 187298).

3.2. La seconda doglianza, relativa alla determinazione della pena, è manifestamente infondata.

Con riferimento alla congruità della stessa, infatti, il giudice d'appello evidenziando di condividere la valutazione del giudice di primo grado e indicando di ritenere di dover tenere conto della posizione dell'imputato, della reiterazione della condotta e dell'ammontare del danno, ha dato adeguato e coerente conto, con motivazione non sindacabile in questa sede, dei criteri applicati (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

4. Nel quarto ultimo motivo, infine, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui ha i giudici di merito hanno disposto la confisca della somma lorda senza considerare che il profitto in concreto percepito dall'autore del reato - che sugli importi mensili aveva pagato le imposte in quanto componente del reddito - era inferiore alla cifra indicata nel capo di imputazione.

La doglianza, che pure fa riferimento a una pronuncia di questa sezione che il collegio condivide (Sez. 2, n. 26969 del 15/05/2019, Portulano, Rv. 276664), è infondata.

La statuizione relativa alla confisca del giudice di primo grado, poi confermata dalla Corte territoriale, si riferisce al profitto del reato e indica "la somma in sequestro", senza quantificarne in concreto ed effettivamente l'ammontare.

Nei motivi di appello la difesa aveva dedotto la questione in termini generici, senza evidenziare a quanto ammontasse la somma in sequestro e quanto e come avessero inciso, in termini di determinazione del profitto conseguito in concreto, le imposte pagate dal ricorrente e trattenute direttamente.

A fronte della deduzione così articolata la Corte territoriale ha risposto facendo riferimento al vantaggio economico conseguito con la commissione del reato e alla corrispondenza di questo con l'effettivo danno patrimoniale causato all'ente.

Tale motivazione, pur tenendo conto degli argomenti evidenziati nel ricorso anche rinviando alla giurisprudenza di legittimità sul punto, appare nella sostanza adeguata.

In assenza di elementi specifici dai quali poter accertare nel corso del giudizio di merito e in concreto l'erronea quantificazione del profitto, infatti, la Corte territoriale si è correttamente espressa e la motivazione, se pure sintetica, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49075 del 10/7/2015, Milan, Rv 265425).

5. Il rigetto del ricorso non comporta la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.

5.1. Il termine di prescrizione di cui al capo A), considerati i periodi di sospensione, è ottobre 2021.



Diversamente da quanto indicato dalla Corte territoriale, che ha erroneamente dichiarato non doversi procedere in ordine alle indennità percepite sino al mese di dicembre 2011, infatti, deve ribadirsi che nelle ipotesi di truffa finalizzata al conseguimento di una indennità mensile, cioè ad ottenere delle erogazioni pubbliche a versamento periodico riconducibili ad un'originaria ed unica condotta fraudolenta, le percezioni conservano rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell'ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell'ultima percezione indebita, che nel caso di specie è avvenuta il mese di ottobre 2013 (Sez. 2, n. 23185 del 02/05/2019, Dell'Acqua, Rv. 275784; Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381; Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014, Corba, Rv. 260496).

5.2. I motivi di ricorso nei quali erano dedotte questioni riferibili, peraltro solo incidentalmente, al capo B) sono inammissibili e, pertanto, rispetto a questi non si è correttamente instaurato un valido rapporto processuale. Ragione questa per la quale la prescrizione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 14 febbraio 2012 (maturata in data successiva alla sentenza d'appello, con le sospensioni il 13/2/2020) non può essere dichiarata (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e altro, Rv. 268966).

6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma 30/10/2020


Il consigliere estensore

Marco Maria Montano



Il Presidente

Luciano Imperiali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 14 GEN. 2021



CANCELLIERE
Claudia Bianelli

